

XVIII legislatura

A.S. 2013:

**"Conversione in legge del decreto-legge
9 novembre 2020, n. 149, recante
ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia,
connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19"**

Novembre 2020
n. 191



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 2013: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL191, novembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	1
Articolo 1 (<i>Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020</i>).....	7
Articolo 3 (<i>Controlli antimafia</i>)	11
Articolo 4 (<i>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020</i>).....	12
Articolo 5 (<i>Cancellazione della seconda rata IMU</i>).....	15
Articolo 6 (<i>Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>)	17
Articolo 7 (<i>Sospensione dei versamenti tributari</i>)	19
Articolo 8 (<i>Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee</i>).....	21
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA..	24
Articolo 9 (<i>Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati</i>).....	24
Articolo 10 (<i>Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari</i>).....	25
Articolo 11 (<i>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</i>)	28
Articolo 12 (<i>Misure in materia di integrazione salariale</i>).....	30
Articolo 13 (<i>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado</i>).....	34
Articolo 14 (<i>Bonus baby-sitting</i>).....	37
Articolo 15 (<i>Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</i>).....	39
Articolo 16 (<i>Rifinanziamento Caf</i>)	39
Articolo 17 (<i>Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</i>).....	41
Articolo 18 (<i>Modifiche all'articolo 42-bis, del D.L. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020</i>)	45
Articolo 19 (<i>Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL</i>).....	47
Articolo 20 (<i>Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per erogazione assegno ordinario Covid-19</i>).....	49
TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI.....	50
Articolo 21 (<i>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	50
Articolo 22 (<i>Quarta gamma</i>).....	51

Articolo 23 (<i>Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	52
Articolo 24 (<i>Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	54
Articolo 25 (<i>Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali nazionali degli ordini professionali</i>)	56
Articolo 26 (<i>Differimento entrata in vigore class-action</i>)	58
Articolo 27 (<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</i>).....	59
Articolo 28 (<i>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</i>).....	60
Articolo 29 (<i>Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</i>)	61
Articolo 30 (<i>Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	62
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....	63
Articolo 31 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	63

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1

(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)

Il comma 1 sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 137 del 2020 con l'Allegato 1 al presente decreto (aggiungendo 20 nuovi codici ATECO). Inoltre incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 137 per il ristoro dei Comuni a carico del bilancio statale per la perdita di gettito derivante dall'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della cancellazione della seconda rata IMU 2020 conseguente al nuovo Allegato 1.

Il comma 2 aumenta di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 137 il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (cd zone arancioni e rosse) e dell'articolo 30 del presente decreto.

Il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, che consentiva, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che uno o più decreti interministeriali individuassero ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 137, a condizione che tali settori fossero stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre u.s..

Il comma 4 riconosce il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 5, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, determina il contributo di cui al comma 4 entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020 per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per il 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, quanto a 458 milioni di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

La RT afferma che il comma 1 mira ad estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto. In particolare, all'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 137 sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 522130 Gestione di stazioni per autobus
- 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
- 742011 Attività di fotoreporter
- 742019 Altre attività di riprese fotografiche
- 743000 Traduzione e interpretariato
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi
- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai commi 1 e 2.

In particolare:

- con riferimento al comma 1, sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al comma 2, sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone “rosse”), PUGLIA e SICILIA (zone “arancioni”).

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.

REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TUTTE	74.166	253

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
CALABRIA	6.214	17
LOMBARDIA	33.018	102
PIEMONTE	12.855	31
VALLE D'AOSTA	614	3
PUGLIA	13.368	34
SICILIA	13.254	37
Totale	79.323	224
TOTALE COMPLESSIVO	153.489	477

La RT rappresenta poi che la sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 determina altresì l'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle seguenti disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020:

- Articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda);
- Articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU);
- Articolo 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).

Per quanto concerne il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 8), l'agevolazione è prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; sono stati stimati effetti negativi pari a circa 15,3 milioni di euro.

La perdita di gettito derivante dall'esenzione della seconda rata dell'IMU 2020 (articolo 9) per le attività sopra elencate è pari a circa 15,7 milioni di euro (di cui 4,6 ascrivibili alla quota statale e 11,1 alla quota spettante ai comuni).

Per quanto concerne la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 13) si rinvia agli effetti considerati nell'ambito della RT all'articolo 11.

Infine, la RT rappresenta che il comma 3 determina un risparmio di spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

Al riguardo, si premette che la metodologia adottata appare ispirata a criteri di prudenzialità (in particolare con riferimento ai soggetti che, pur avendone il diritto,

non hanno presentato richiesta per il beneficio di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020) e che la RT di fatto afferma di aver considerato le risultanze già emerse in relazione ai precedenti, analoghi provvedimenti.

Tuttavia, in relazione al comma 1, si osserva innanzitutto che la RT non fornisce elementi di dettaglio inerenti alla suddivisione dei beneficiari nell'ambito dell'ormai consueta tripartizione adottata dalla RT (precedenti beneficiari, potenziali precedenti beneficiari che si erano astenuti dal presentare domanda in relazione al decreto-legge n. 34 e nuovi beneficiari con fatturato superiore a 5 milioni di euro).

Comunque, mentre nel complesso appare realistico il numero stimato di imprese indicate (circa 75.000), un approfondimento sarebbe opportuno in ordine all'ammontare del contributo medio spettante alle imprese in questione, valutato in circa 3.400 euro (a fronte dei 5.200 euro circa stimati per le imprese già beneficiarie della medesima provvidenza in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137). Tale importo, significativamente più modesto, potrebbe essere correlato a un minor fatturato medio dei nuovi venti settori oppure a un minor declino del fatturato medio rispetto a quello delle imprese precedentemente ristorate ovvero a una combinazione dei due fattori.

In ogni caso, un chiarimento appare opportuno al fine di verificare positivamente questa componente della quantificazione dell'onere del presente articolo.

In merito all'aumento del contributo spettante alle imprese di cui al comma 2 operanti nelle zone "rosse" ed "arancioni" (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia), si osserva che il numero dei beneficiari (quasi 80.000) appare in linea di massima congruo rispetto al totale nazionale delle imprese operanti nei settori alberghiero, dei bar ed affini, pari nel complesso a circa 145.000 unità (dati i.stat), atteso che le regioni in questione rappresentano oltre il 40% della popolazione italiana. L'ammontare dell'aumento medio del contributo è pari a circa 2.800 euro, superiore alla metà del contributo unitario implicitamente stimato dalla RT in relazione all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, pari a circa 5.200 euro. Fra l'altro, sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle erogazioni relative al cd. decreto-legge "Ristori 1" (n. 137)¹, tale discrasia sembra accentuarsi, giacché il contributo medio per i settori in questione era compreso fra 4.300 e 4.700 euro. Sul punto, inoltre, ricordato che il contributo previsto per le imprese in questione era pari al 150% di quello previsto con il decreto-legge n. 34 (articolo 25), andrebbe chiarito se l'aumento di un ulteriore 50% della predetta quota (150%) vada inteso come percentuale da applicare alla predetta quota (quindi si tratterebbe di un ulteriore 75%, per un totale del 225%), che sembra più compatibile con l'impatto medio stimato dalla presente RT, ovvero come punti percentuali da aggiungere alla precedente quota (quindi si tratterebbe di un ulteriore 50%, per un totale del 200%).

¹ Cfr. [documenti](#) acquisiti in Commissioni 5° e 6° riunite, durante l'esame dell'AS n. 1994, Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nel complesso, comunque, la quantificazione sembra ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

In generale, la necessità di più puntuali informazioni appare comunque auspicabile alla luce del fatto che, sebbene sia previsto, per il combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 e con l'articolo 25 del decreto-legge n. 34, il monitoraggio degli oneri della presente misura, esso non è integrato dal consueto meccanismo di rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento dello stanziamento previsto. Infatti, la stessa clausola di copertura di cui al comma 6 fa espresso riferimento agli oneri di cui ai commi 1 e 2 come valutati e non li configura come limite di spesa, per cui, qualora la quantificazione sia sottostimata, il contributo andrebbe comunque riconosciuto, con il conseguente aumento degli oneri, come peraltro sta avvenendo in relazione all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 attraverso uno schema ministeriale di rimodulazione di fondi².

Nulla da osservare sul comma 3.

In relazione al tetto di spesa di cui ai commi 4-5, pari a 280 milioni di euro, si rappresenta, da un lato, che la RT non fornisce alcuna indicazione a supporto della sua congruità e, dall'altro, che esso non è assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande in caso di suo raggiungimento, anche se la tipologia dell'intervento, la centralizzazione della procedura di concessione ed erogazione, la sua natura di *una tantum* consentono di ritenere comunque agevole il rispetto del limite di spesa.

In merito agli effetti correlati all'estensione della platea di beneficiari delle agevolazioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge n. 137 (si veda anche l'articolo 4 del presente decreto) si fa presente che non vengono forniti dati ed informazioni che consentano di riscontrare positivamente la quantificazione. Per quanto riguarda l'impatto sull'indebitamento e il fabbisogno, per 2/3 ascritto al 2020 e per 1/3 al 2021, si rinvia alla seconda osservazione formulata sull'articolo 4, evidenziando comunque in questa sede che non vengono indicati i fattori alla base di detta contabilizzazione né, più nel dettaglio, i criteri che hanno condotto alla ripartizione nei termini quantitativi appena indicati.

Anche per quanto concerne gli effetti correlati all'estensione della platea di beneficiari della cancellazione della seconda rata IMU di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 (si veda anche l'articolo 5 del presente decreto), la RT non fornisce elementi che consentano di verificare la stima.

In merito ai profili di copertura, nel rinviare in generale alla disamina relativa all'articolo 31, non vi sono osservazione sulla parte di copertura individuata con le risorse rivenienti dal comma 3.

² [Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 198](#), XVIII Legislatura, Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto

Articolo 2

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. Zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del citato DPCM e dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il comma 2, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto, di seguito riprodotto.

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%

Codice ATECO	Descrizione	%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 31 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020.

La RT afferma che, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, è stata adottata la stessa

metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	78.154	563

Al riguardo, rilevato che la metodologia di calcolo adottata è la stessa dei precedenti decreti e confermato che, teoricamente, è corretta ed appare ispirata a criteri di prudenzialità, si ribadisce anche in tale occasione che tuttavia non vengono forniti elementi di dettaglio, attinenti agli importi erogati e alle imprese coinvolte per fasce di fatturato, che consentano una verifica della quantificazione.

Si formula comunque un'osservazione sull'importo medio del contributo, che è significativamente più elevato dei valori medi emersi nei precedenti, analoghi provvedimenti (7.200 euro circa a fronte dei circa 5.100 previsti nel decreto-legge n. 137 e dei 2.800 circa relativi al decreto-legge n. 34). Ciò è probabilmente correlato alle percentuali più elevate da applicare al contributo inizialmente previsto, pari sempre al 200% nel presente articolo, mentre era spesso collocato su valori inferiori nei precedenti provvedimenti. L'importo medio ipotizzato, comunque, proprio per la differenza rispetto alle precedenti stime, appare prudenziale.

In generale, la necessità di più puntuali informazioni appare comunque auspicabile alla luce del fatto che, sebbene sia previsto, tramite il rinvio, mediato dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137, applicabile ai sensi del comma 2 in esame, alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34, il monitoraggio degli oneri della presente misura, esso non è integrato dal consueto meccanismo di rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento dello stanziamento previsto. D'altronde, la stessa clausola di copertura di cui al comma 3 fa espresso riferimento agli oneri di cui al presente articolo come valutati e non li configura come limite di spesa, per cui, qualora la quantificazione sia sottostimata, il contributo andrebbe comunque riconosciuto, con il conseguente aumento degli oneri, come peraltro sta avvenendo in relazione all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 attraverso uno schema ministeriale di rimodulazione di fondi (AG 198).

Articolo 3 **(Controlli antimafia)**

L'articolo stabilisce che le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate³, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La RT riferisce che la disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, almeno in linea di principio, posto che la RT annessa al ddl di conversione del decreto legge n. 34/2020⁴ non forniva alcun elemento informativo in merito agli effetti finanziari di tale disposizione, ritenendone la portata come avente un mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di maggiori elementi in merito alla adeguatezza delle risorse umane e strumentali (informatiche) predisposte a tal fine dalle Amministrazioni interessate, nell'ambito del protocollo d'intesa siglato, specificamente per la condivisione delle informazioni rinvenibili nella Banca dati nazionale unica antimafia (tra i ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e l'Agenzia delle entrate)⁵.

³ Il comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020 ha stabilito che l'istanza per l'accesso al beneficio del contributo a fondo perduto di cui al comma 8, debba contenere anche l'autocertificazione antimafia. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, è stata inoltre prevista la stipula di un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in cui sono disciplinati i controlli antimafia anche attraverso procedure semplificate, ferma restando la sollecita erogazione del contributo, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. La norma stabiliva che qualora dai riscontri effettuati fosse emersa la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere alle attività di recupero del contributo. E' stato stabilito che colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale in materia di confisca. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

⁴ A.C. 2500, pagine 42-43.

⁵ Nell'ambito della Circolare del 16 giugno 2020, che il gabinetto del ministero dell'interno ha diramato ai prefetti della Repubblica rendendoli edotti della avvenuta stipula del protocollo d'intesa, si segnalava che la durata dell'intesa è collegata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, evidenziandosi "l'esigenza di un elevato livello di attenzione sugli specifici contesti territoriali, da approfondire in seno ai Gruppi interforze, quali organismi in cui la circolarità informativa consente una più accurata individuazione dei possibili indicatori di rischio di un'influenza criminale, anche indiretta, sull'attività economica, potenzialmente favorita dallo scenario prodotto dall'emergenza sanitaria".Cfr. Ministero dell'interno, Circolare dell'Ufficio di Gabinetto del 16 giugno 2020, pagina 3.

Articolo 4

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

L'articolo in argomento amplia la portata soggettiva della proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione previsto dall'articolo 8 del recente D.L. n. 137 del 2020⁶. In particolare vengono agevolati i settori indicati nell'allegato 2 al presente decreto, che modifica l'allegato 1 del precedente D.L. n. 137 del 2020, nonché le imprese con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12⁷ che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. La relazione illustrativa evidenzia che le zone interessate sono quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (c.d. zone rosse)⁸. Gli oneri sono stimati in 234,3 mln di euro per l'anno 2020 e 78,1 mln di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, a cui provvede ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto.

La RT evidenzia che la norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8 del D.L. n. 137 del 2020 e successive modifiche.

Le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione) ex D.L. n. 137 del 2020.

Specifica che il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente,

⁶ Pertanto la proroga riguarda i canoni versati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020. Inoltre il credito in parola spetta a prescindere dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente ed alle condizioni previste dall'articolo 28 del D.L. n. 34 del 2020. Resta ferma anche la disposizione riguardante il riconoscimento del credito d'imposta per il mese di dicembre 2020 anche qualora il versamento venga effettuato nell'anno 2021.

⁷ Attività delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*.

⁸ In particolare le zone individuate dall'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta - per gli interventi relativi alle ulteriori misure di contenimento per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (articolo 3 del citato DPCM del 3 novembre 2020 - Puglia e Sicilia, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di contenimento per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre 2020).

indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, prende in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, prende come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:

<i>Regione</i>	<i>Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)</i>
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	125,4

Importi in mln di euro

- la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica del D.L. n. 137 del 2020, art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 del citato decreto e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:

Regione	Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	108,9

Importi in mln di euro

Complessivamente, stima un effetto finanziario negativo pari a circa 234,3 milioni di euro per l'anno 2020; per la copertura degli oneri - conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020 - indicati per l'anno 2020 pari a 234,3 mln di euro e per l'anno 2021, pari a 78,1 mln di euro si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria del presente decreto.

Si rappresenta inoltre che con riferimento ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda qui all'esame, la RT relativa all'articolo 1, comma 1 del presente decreto stima gli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020, il quale estende, tra le altre, anche la platea dei soggetti beneficiari del credito d'imposta già vigente ai sensi del richiamato articolo 8 del D.L. n. 137 del 2020. La RT evidenzia che per tale estensione soggettiva gli effetti negativi sono pari a circa 15,3 mln di euro.

Al riguardo si osserva:

- la stima, che si presenta molto sintetica e priva di approfondimenti, non consente di verificare l'onere evidenziato in RT in quanto non vengono forniti dati circa la numerosità dei soggetti, il valore degli affitti d'azienda ed il peso dei soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; in particolare sarebbe importante conoscere l'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola suddiviso per tipologie di soggetti⁹. Si rappresenta poi che i mesi di ulteriore riconoscimento del credito d'imposta (da ottobre a dicembre) sono coincidenti con quelli che precedono le festività natalizie, periodo in cui la

⁹ Nel merito si ricorda che con il recente D.L. n. 129 del 2020 art. 1, comma 3, lett. a), con riferimento al credito d'imposta in parola, lo stanziamento è stato diminuito per 275,8 mln di euro in quanto risultante, dalle informazioni sulla sua fruizione fino alla metà di ottobre, eccedente, rispetto alle necessità ed è stato posto quindi a concorrere alla copertura degli oneri ascrivibili al citato decreto. Si rappresenta, in proposito, che alla metà del mese di ottobre la spesa effettiva è stata pari a 720 mln di euro a fronte di una disponibilità complessiva di 1.780,40 mln di euro.

domanda di beni/servizi aumenta, per cui è verosimile attendersi un incremento - rispetto alla stima presentata per il citato articolo 28 del D.L. n. 34 del 2020 - dei soggetti che subiranno una riduzione del fatturato per almeno il 50%; in tal senso non si rinviene nella RT alcuna informazione circa l'eventuale peso di tale considerazione sulla stima del minor gettito;

- la RT non fornisce una specifica stima degli oneri per l'anno 2021, in particolare l'importo di 78,1 mln di euro viene palesato solo in termini di onere da coprire. Nel merito non si comprende se il valore indicato sia da attribuirsi alla possibilità di riconoscere il credito anche nel caso in cui la locazione venga pagata entro il 2021, o se si riferisca al momento in cui il credito d'imposta venga effettivamente fruito in compensazione (la norma non specifica entro quando debba essere utilizzato) oppure rappresenti la somma delle due situazioni esposte;
- l'onere andrebbe suddiviso in ragione delle diverse fattispecie: locazione di immobili e affitto d'azienda;
- anche con riferimento alla stima contenuta nella RT relativa all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e concernente il maggior onere derivante dall'ampliamento dei settori a cui è riconosciuto il credito in parola, indicati nel nuovo allegato 1 (di cui al citato articolo 1, comma 1, del presente decreto), non vengono forniti dati ed informazioni che consentano di riscontrare positivamente la quantificazione.

Si rappresenta in ultima analisi che, per come è conformata la norma e visto l'andamento della situazione sanitaria, è presumibile che la materia possa essere interessata da ulteriori interventi normativi per il riconoscimento del credito d'imposta in argomento: variazioni potranno determinarsi quanto all'individuazione dei territori che potranno essere caratterizzati in futuro da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Articolo 5

(Cancellazione della seconda rata IMU)

Il comma 1 dell'articolo in esame estende il beneficio della cancellazione del versamento della seconda rata dell'IMU¹⁰ alle ulteriori attività¹¹ che si aggiungono a quelle individuate dall'articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020 e dall'articolo 9 del D.L. n. 137 del 2020; il beneficio viene concesso in considerazione degli effetti connessi all'emergenza Covid-19, a condizione che i proprietari degli immobili e delle relative pertinenze siano anche i gestori delle attività in essi esercitate e che i suddetti immobili siano ubicati nei Comuni presenti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

¹⁰ Il cui pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2020.

¹¹ Riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Il comma 2 prevede che il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto del ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla cancellazione della rata dell'IMU all'esame. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del citato D.L. n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 quantifica gli oneri, derivanti dall'estensione in parola, in 38,7 mln di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, e ne dà copertura con l'articolo 31 del presente decreto.

La RT evidenzia che la norma in esame dispone l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Le regioni interessate dalla norma sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Per valutare gli effetti finanziari considera i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione e imputabili ai Comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a 38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune. La distribuzione territoriale del minor gettito è esposta nella tabella seguente:

Regione	Totale	di cui Stato	di cui Comune
Calabria	2,7	0,2	2,5
Lombardia	26,0	5,5	20,5
Piemonte	9,6	1,6	8,0
Valle d'Aosta	0,4	0,0	0,4
Totale	38,7	7,3	31,4

Rappresenta che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Si evidenzia inoltre che con riferimento all'esenzione della seconda rata dell'IMU 2020 qui all'esame, la RT relativa all'articolo 1, comma 1 del presente decreto stima gli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020, il quale estende, tra le altre, anche la platea dei soggetti beneficiari della cancellazione in esame già vigente ai sensi del richiamato articolo 9 del D.L. n. 137 del 2020. La RT evidenzia che per tale ampliamento gli effetti negativi in termini di gettito sono pari a circa 15,7 milioni di euro (di cui 4,6 mln di euro IMU Stato e 11,1 mln di euro IMU comune).

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano di verificare la stima predisposta; si rammenta che la RT annessa al citato articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020 aveva provveduto a suddividere l'onere in ragione delle diverse tipologie di soggetti beneficiari dell'esenzione in parola. Inoltre la stima non indica: la numerosità in valore assoluto e la quota di soggetti proprietari degli immobili nei quali viene svolta direttamente l'attività produttiva ed il valore medio dell'IMU che viene esentata, con riferimento sia all'estensione prevista dall'articolo 5 qui all'esame, sia all'ampliamento dovuto alla modifica dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020.

Si chiedono pertanto chiarimenti in merito.

Articolo 6

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

Il presente articolo prevede che la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti tenuti alla verifica degli indici di affidabilità fiscale (c.d. ISA)¹², si applichi indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, così come previsto dal comma 2 del ricordato articolo 98 del DL n. 104 del 2020. Tale disposizione vale nei confronti dei soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al DL n. 137 del 2020, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone arancioni) e dell'articolo 30 del presente decreto.

Agli oneri valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

La RT evidenzia che la disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; a tale disposizione sono interessati i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

Rappresenta che la proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei

¹² Ai sensi dell'articolo 98 del DL. n. 104 del 2020.

corrispettivi inferiore al 33%. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

Per la stima della disposizione utilizza le previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato utilizza le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33% genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

La tabella sottostante espone, suddivisa per regione, la distribuzione del beneficio:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	35,8

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria del presente decreto.

Al riguardo nel prendere atto della scelta opportuna di utilizzare le previsioni delle entrate della seconda o unica rata di acconto per i soggetti ISA attualizzate secondo i più recenti andamenti macroeconomici, nonché le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica, si rappresenta la necessità di fornire dati di dettaglio sulla numerosità dei soggetti e il valore medio della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette ed IRAP, così come rideterminate tenendo conto dei recenti andamenti macroeconomici.

Si evidenzia inoltre la necessità che la perdita di gettito sia rappresentata anche in RT, suddivisa in termini di imposte dirette ed IRAP; per tale ultima imposta, infatti, si rammenta l'obbligo di prevedere un ristoro per gli enti territoriali che non incasseranno la seconda o unica rata di acconto nelle scadenze previste a legislazione vigente. Si dà tuttavia riscontro della citata suddivisione nell'allegato riepilogativo degli effetti finanziari, annesso al presente provvedimento.

Inoltre si evidenzia che il maggior gettito stimato per il 2021 nella RT concorre alla copertura degli oneri associati al presente provvedimento. In proposito si evidenzia che tale importo potrebbe non corrispondere del tutto alla perdita stimata per il 2020, così come invece afferma la RT, atteso che i mesi di novembre e dicembre non sono ancora conclusi e quindi i dati della fatturazione elettronica non rappresentano valori di consuntivo e l'attualizzazione del valore della seconda o unica rata di acconto potrebbe presentare margini di errore, anche perché i contribuenti potranno utilizzare, verosimilmente, il metodo previsionale e non già lo storico per la determinazione del valore della rata da versare.

Articolo 7 **(Sospensione dei versamenti tributari)**

L'articolo in argomento prevede la sospensione dei versamenti tributari, che scadono nel mese di novembre, a titolo di ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto (IVA)¹³; i beneficiari sono:

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (rispettivamente zone arancioni e zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto;
- i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

Si dispone che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La ripresa dei versamenti sospesi, per effetto delle disposizioni all'esame, sarà effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Gli oneri sono stimati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 31.

La RT rappresenta che la disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti: delle ritenute alla fonte concernenti i redditi da lavoro dipendente e assimilato; delle addizionali regionali e comunali; dell'IVA.

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e alle attività dei servizi

¹³ Il comma 1 specifica inoltre che sono "*conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni*".

di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*.

Evidenzia che i versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, stima un onere di 549 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9
Addizionale comunale	-3	3
Totale	-549	549

Conclude specificando che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria del decreto all’esame.

Al riguardo si richiama l’attenzione sulla estrema sinteticità della relazione tecnica. Nello specifico, la stessa non indica la metodologia utilizzata per la stima in commento e non fornisce informazioni quantitative circa la numerosità dei soggetti sia nel complesso sia suddivisi per territorio (zone arancioni e zone rosse). Si ricorda che, a norma dell’art. 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) la RT deve indicare i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica parlamentare.

Inoltre, la RT non fornisce elementi utili a supportare la stima del maggior gettito che si risconterà nel 2021, per un importo che la RT acquisisce di pari ammontare dell’onere stimato, cioè 549 mln di euro; si ricorda che tali maggiori risorse sono state contabilizzate e poste a copertura degli oneri recati dal presente provvedimento. Sul punto, in ottica prudenziale, si osserva che l’effettivo maggior gettito sarà un dato di consuntivo che potrà essere acquisito solo a far data dal 16 marzo 2021, termine iniziale del pagamento, sia unitario, sia rateale; un gettito che potrebbe risentire peraltro dell’impatto sulle attività economiche interessate dalla disposizione in commento dell’emergenza sanitaria in atto, i cui sviluppi presentano rilevanti profili di incertezza.

Articolo 8

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

Il comma 1 prevede che le aree a elevata o massima gravità e livello alto di rischio sono classificate e aggiornate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 prevede che le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il comma 4 prevede che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

Il comma 5 prevede che nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con decreti ministeriali, possono essere individuati ulteriori codici ATECO per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, a condizione che si tratti di attività gravemente pregiudicate dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

Il comma 6 prevede che gli articoli 1, 2 (contributi a fondo perduto), 4 (credito imposta canoni locazione) e 5 (cancellazione seconda rata IMU) si applicano nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato del 19 marzo 2020.

Il comma 7 rinvia per la copertura dell'articolo in esame all'articolo 31.

La RT afferma che con il comma 1 si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

Riferisce poi che ai commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

E' previsto che le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei

residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

Sui commi 5-7 si limita a descrivere le disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Comma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
2	>S	C	340	70	0	0	340	70	0	0	340	70	0	0
5	>S	C	50				50				50			

Al riguardo, premesso che il comma 2 reca un'autorizzazione espressamente formulata come limite massimo di spesa per il 2020 e per il 2021, si osserva che gli oneri correlati alla attuazione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, non sembrano invece caratterizzati da modulabilità stabilendo benefici in base a parametri fissi. Inoltre, soltanto le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 prevedono un monitoraggio con il rigetto delle domande nel caso di superamento del limite di spesa. Di conseguenza appare problematica l'estensione di tali interventi per successive ordinanze del Ministero della salute volte ad estendere le zone ad alto rischio altre regioni o ambiti territoriali, nei limiti del fondo in questione. Andrebbe chiarito il criterio con verrà fatto rispettare il limite di spesa se ad esempio accettando le domande su base cronologica (l'alternativa di riproporzionare l'ammontare dei benefici sulla base del numero di domande non sembra praticabile visto che come detto i benefici non sono modulabili).

Peraltro, già con ordinanza del 13 novembre 2020¹⁴, sono state individuate ulteriori zone cui applicare le misure restrittive di cui al DPCM 3 novembre 2020 corrispondenti alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche (cd. zone arancioni) e Toscana e Campania (cd. zone rosse). Andrebbe dunque fornita una quantificazione degli oneri relativi a tali regioni con riferimento a contributi previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14¹⁵.

¹⁴ Cfr. Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2020, Ministero della salute, Ordinanza 13 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹⁵ In relazione alla congruità dello stanziamento di cui al comma 2, pari a 340 milioni per il 2020 e a 70 milioni per il 2021, si evidenzia che, stimando gli oneri correlati alle regioni inserite in fascia rossa o arancione dopo l'emanazione del decreto-legge in esame sulla base della numerosità della loro popolazione rispetto a quella delle regioni originariamente previste (si tratta certamente di un'approssimazione, ma i valori non dovrebbero distanziarsi significativamente dai risultati che si ottengono), appare evidente che detto stanziamento rischia di rivelarsi insufficiente. Infatti, la sola estensione del beneficio di cui all'articolo 2 dovrebbe determinare maggiori oneri pari proprio a 340 milioni di euro. A questi vanno aggiunti, sempre sulla base della modalità di calcolo indicata, ulteriori 185 milioni circa per l'articolo 1, comma 2, 43 milioni per l'articolo 11, comma 2, 33 milioni per l'articolo 13 e 4,5 milioni per l'articolo 14. Il totale che ne deriverebbe è pari a oltre 600 milioni di euro aggiuntivi. Considerando poi che restano da calcolare i maggiori oneri correlati ai restanti articoli 4, 5, 6, e 7 richiamati dal comma 2 dell'articolo 8, anche ammettendo una certa imprecisione derivante dal metodo di calcolo adottato, appare chiara l'incongruità della somma di 340 milioni di euro stanziata per il 2020.

In ogni caso, si potrebbero porre problemi di costituzionalità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza posto che per le regioni individuate con ordinanza del 4 novembre 2020 non sono previsti limiti di spesa mentre invece per le regioni individuate successivamente l'articolo in esame prevede un limite di spesa che potrebbe determinare un beneficio minore o distribuito soltanto ad una parte degli aventi diritto. Il rischio di contenziosi per violazione non ragionevole del canone costituzionale di eguaglianza appare alto, con i possibili, conseguenti riflessi finanziari.

Sul comma 3, posto che ivi si prevede che le risorse potranno essere utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", si evidenzia che tutti i capitoli indicati nell'ambito della citata contabilità speciale, costituiscono nel bilancio dello Stato voci classificate come spese giuridicamente obbligatorie, ragion per cui in presenza dell'eventuale incapienza delle relative dotazioni finanziarie sarebbe previsto il ricorso ai fondi di riserva per la copertura delle eccedenze di spesa. Anche questo aspetto meriterebbe un chiarimento.

Poi, in merito al comma 4, va evidenziato che il comma 1 dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità prevede espressamente che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio concorrono alla formazione di economie di bilancio, a meno che non sia diversamente previsto con apposita norma di legge, come si ravvisa nel caso in esame.

Sul punto, venendo pertanto anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi, posto pertanto che, in termini di competenza finanziaria, le risorse potranno essere indifferentemente spese nel 2020 e nel conto dei residui nel 2021 – per lo stanziamento previsto nel 2020 – e nel 2021, e nei residui del 2022 – per lo stanziamento previsto nel 2021, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla simmetria degli effetti d'impatto attesi nelle due annualità anche nei termini di Fabbisogno e Indebitamento netto riportati nell'Allegato 3 annesso alla RT del disegno di legge in esame, che appunto presenta effetti per questi ultimi due saldi in linea con quelli attesi sulla competenza finanziaria nelle annualità di stanziamento. Ciò farebbe presumere che in realtà le risorse non sarebbero conservate in conto residui ma integralmente erogate nel 2020.

Con riferimento al comma 5, si osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi imputa gli effetti di tale disposizione interamente al 2020. In realtà, gli effetti potrebbero ben prodursi almeno in parte nel 2021 considerato che la norma rinvia da un decreto ministeriale da adottare di concerto tra Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'economia e delle finanze e che solo successivamente ad esso l'Agenzia delle entrate riceverà le risorse e potrà mettere in atto le procedure per l'erogazione dei contributi. Si rileva inoltre che mentre la scelta degli altri settori di attività cui destinare benefici a fondo perduto è stata disposta con decreto-legge agli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge e pertanto è sottoposta all'approvazione parlamentare, ben potendo il Parlamento in sede di conversione modificare tali elenchi allegati, ciò non

potrà avvenire per i 50 milioni di euro in esame che saranno destinati in base ad una scelta esclusiva del Governo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

Articolo 9

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

Il comma 1, modificando il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che anche dopo l'emanazione del decreto interministeriale con il quale sono stabilite le modalità della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario correlato al Covid-19, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del SSN, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure correlate al Covid-19, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stipulati per il 2020 (lettera a));

Inoltre (lettera b)), aggiunge al citato articolo i seguenti commi:

Il comma 5-*bis* stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per il 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Il comma 5-*ter* estende l'applicazione del comma 5-*bis* anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per il 2020.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, anche se la disposizione concede una facoltà alle regioni e province autonome che potrebbero pure non darvi seguito, si evidenziano alcune, possibili

criticità. Innanzitutto, andrebbe chiarita la differenza portata, in termini finanziari, dell'attuale riferimento al budget assegnato anziché al volume di attività recato dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020. Inoltre, si osserva che, comunque, rispetto al principio della legislazione vigente, atteso che evidentemente numerose attività sanitarie non sono state svolte dalle strutture private accreditate, in assenza del presente articolo i rimborsi per le prestazioni acquistate dal SSN presso privati accreditati avrebbero registrato una riduzione. Andrebbero poi forniti elementi di valutazione circa l'effettivo ammontare dei costi fissi, comunque sostenuti dai soggetti in questione.

Infine, si osserva che il pagamento del budget previsto, a fronte di prestazioni in buona parte (certamente maggiore del 10% del totale teoricamente erogabile) non svolte, potrebbe far emergere tensioni finanziarie negli esercizi futuri, sui quali finiranno per scaricarsi maggiori oneri, correlati appunto alle maggiori prestazioni che verranno erogate, in quanto negate nel corso del 2020, anche ammettendo che una parte di queste ultime non verrà comunque più richiesta, in quanto nel frattempo divenuta inutile. In sostanza, a fronte di oneri sostanzialmente invariati a fronte di prestazioni calanti nel 2020, appare ragionevole presumere l'insorgere di oneri più elevati in rapporto a un numero maggiore di prestazioni nel 2021. Su tale aspetto, in linea generale, sarebbe auspicabile un approfondimento.

Articolo 10

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Il comma 1 dispone che per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, è autorizzato per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo "determinato", con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, che viene posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

Il comma 2 disciplina le modalità di formulazione ed invio delle domande di arruolamento.

Il comma 3 stabilisce che i periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

Il comma 4 prevede che agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020, per cui è previsto che i medici arruolati ai sensi del presente articolo, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restino iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. E' previsto che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 5 prevede che comma 2, lettera a), all'articolo 2197-ter.1 (*Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli*) del C.O.M. di cui al decreto n. 66/2010, laddove sono indicati i titoli di studio per la partecipazione al concorso nelle professionalità sanitarie, è stabilito che anziché riservata a coloro in possesso del titolo di studio valido per l'esercizio della "professione sanitaria infermieristica" tale possibilità sia estesa a coloro in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alle "professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1," ovvero riferito alle "professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie".

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, indicati pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

La RT certifica che gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. 30 ufficiali medici (di cui n. 14 dell'Esercito italiano, n. 8 della Marina militare e n. 8 dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente o corrispondente) e n. 70 sottufficiali infermieri (di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 20 della Marina militare e n. 20 dell'Aeronautica militare, con il grado di Maresciallo), incidenti esclusivamente l'anno 2021, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: Tabella 1, per la quota di personale dell'Esercito italiano; Tabella 2, per la quota di personale della Marina militare e la Tabella 3, per la quota di personale dell'Aeronautica militare].

In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il 1° gennaio 2021, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro 4.891.500,04 per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	786.274,02 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	1.359.543,30 €							
Totale Onere complessivo	2.145.817,32 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	460.800,72 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441.26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	908.825,20 €							
Totale Onere complessivo	1.369.625,92 €	0,00						

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	477.538,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	898.518,00 €							
Totale Onere complessivo	1.376.056,80 €	0,00						

Quindi, relativamente al comma 5, la RT precisa che trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie come segue:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Co.1	>s	c		4,9				4,9					4,9		
Co.1	>e	t/c		2,4				2,4					2,4		

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione, prendendo atto della dettagliata illustrazione in RT dei dati e parametri considerati per il calcolo della spesa complessiva, riferiti alla retribuzione unitaria media annua lorda prevista per ciascun ufficiale e sottufficiale di cui si prevede il reclutamento a t.d. per l'intero 2021 in dipendenza della Forza Armata di appartenenza, andrebbe tuttavia richiesto il dettaglio dei dati relativi al trattamento economico fisso e continuativo (cd. "fondamentale"), distintamente dagli emolumenti riferibili invece al trattamento economico cd. "accessorio" (straordinario fisso etc.), per ciascuna delle categorie di personale considerate e ripartitamente per ciascuna delle forze armate.

Va da sé che tale supplemento informativo si rende vieppiù indispensabile alla luce della circostanza che per all'inquadramento a t.d. della platea dell'100 unità (n. 30 Ufficiali e n. 70 Sottufficiali) di cui è stabilito il reclutamento, ripartita tra le tre FF.AA., corrispondono in RT elementi retributivi sensibilmente differenziati pur a parità di grado¹⁶.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto ipotizzati sui Saldi, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti fiscali e contributivi indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per lo scrutinio dell'effetto d'impatto attesi sui saldi tendenziali di finanza pubblica, nel presupposto che la durata della ferma decorre dal 1 gennaio 2021 e dura sino al 31 dicembre del 2021, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 31.

Articolo 11

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)

Il comma 1 estende la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge n. 137 del 2020, anche in favore dei datori di lavoro privati

¹⁶ In proposito, a titolo esemplificativo, i dati del costo medio indicati dal Conto Annuale del personale elaborato dalla RGS ed aggiornato al 2018 indicano che per gli ufficiali inferiori (sottotenente, tenente) dell'Esercito italiano, un dato del trattamento fondamentale (comprensivo di stipendio e i.i.s.) lordo stato pari a 29.651 euro annui, che aggiunti ai 18.787 euro annui di componenti accessorie (straordinario, indennità fisse e altre componenti), porta ad una retribuzione media di 48.438 euro complessivi, cui va aggiunta la contribuzione a carico del dipendente (8,8%), e gli incrementi registrati nel 2019, portano ad una retribuzione complessiva lorda di circa 54.000 euro annui circa. Per la Marina militare, gli analoghi dati relativi al trattamento fondamentale sono di 30.490 euro annui (comprensivo di stipendio e i.i.s.), cui vanno ad aggiungersi i 21.974 euro lordi di componenti retributive accessorie (straordinario, indennità fisse e altre componenti), per giungere ad una retribuzione media annua di 52.464 euro, che comprendendo la contribuzione a carico del dipendente (8,8%) portano a circa 56.000 euro lordi annui complessivi. Gli analoghi dati relativi agli ufficiali subalterni dell'Aeronautica militare indicano un trattamento fondamentale sono di 29.710 euro annui (comprensivo di stipendio e i.i.s.), cui vanno ad aggiungersi i 20.474 euro lordi di componenti retributive accessorie (straordinario, indennità fisse e altre componenti), per giungere ad una retribuzione media annua di 50.183 euro, che comprendendo la contribuzione a carico del dipendente (8,8%) portano a circa 54.000 euro lordi annui complessivi. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, link sul sito del dicastero.

appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Si riportano di seguito i nuovi settori rispetto a quelli già inclusi nel decreto-legge n.137

Allegato 1 (Articolo 1)
(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011-Attività di fotoreporter
742019-Altre attività di riprese fotografiche
855100-Corsi sportivi e ricreativi
855201-Corsi di danza
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110-Attività delle lavanderie industriali
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere
522130-Gestione di stazioni per autobus
931992-Attività delle guide alpine
743000-Traduzione e interpretariato
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100-Attività di biblioteche ed archivi
910200-Attività di musei
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi

Il comma 2 sospende altresì il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

Il comma 3 prevede che i dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Il comma 4 dispone che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il comma 5 attribuisce i benefici del presente articolo in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 6 provvede ai sensi dell'articolo 31 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da

UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto dell'agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.

Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13, del decreto-legge n. 137 del 20208 ottobre 2020, n. 137.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

- a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno (comma 1 - allegato 1);
- b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno (comma 2 - allegato 2):

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro (risparmi - / oneri +)	
Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Al riguardo, si evidenzia che, di fatto, il comma 1 aggiunge ulteriori 20 attività all'allegato 1 di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, che indicava le imprese destinatarie della sospensione contributiva per il mese di novembre, mentre il comma 2 concede il medesimo beneficio alle imprese di cui all'allegato 2 del presente decreto (fondamentalmente grandi magazzini, esercizi di commercio al dettaglio ed imprese che forniscono servizi alla persona) operanti nelle regioni cd. "zone rosse". Sulla base dei monti retributivi indicati, sui quali non è possibile effettuare una puntuale verifica ma che nel complesso sembrano quantificati su livelli ragionevoli, anche se appare incomprensibile il riferimento fatto dalla RT ai dati UNIEMENS di ottobre 2019, anziché di novembre, la quantificazione è corretta.

Articolo 12 ***(Misure in materia di integrazione salariale)***

Il comma 1 proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 2 riconosce i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137 (ed assunti dopo il 13 luglio 2020).

Il comma 3 concede i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 4 provvede alla copertura del maggiore onere e delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per le esigenze indifferibili).

La RT ipotizza, per quanto riguarda il comma 1, che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruite che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate dal comma 2.

Per quanto attiene alla definizione della platea di lavoratori interessati dal comma 2, la RT ritiene di dover aumentare le platee definite nella RT relativa all'articolo 12 di un ulteriore 3%, tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020 (29 ottobre 2020). Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella RT all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati. Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;

- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021. Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:

**Misure in materia di integrazione salariale
Comma 1 - Anno 2021**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	5.000	4	70,8			- 2,0	- 1,4	- 3,4	0,1

Comma 2 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	58.300	6	70,8			- 33,2	- 21,2	- 54,4	2,4

Commi 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	63.300					- 35,2	- 22,6	- 57,8	2,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate		
	contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al riguardo, si premette che la scelta di ipotizzare il ricorso generalizzato da parte di tutte le imprese considerate a tutte le 6 settimane concesse con il presente articolo appare ispirata a criteri di estrema prudenzialità.

Mentre non si dispone di elementi di riscontro in ordine all'ampiezza delle platee considerate, che comunque appaiono di entità ragionevole, si osserva che la RT fa riferimento, in relazione al comma 1, ad una proroga di 1 mese, mentre in realtà la proroga disposta da tale articolo è di 15 giorni (dal 31 ottobre al 15 novembre).

Sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, compatibili con quelli relativi alle risultanze emerse nei mesi trascorsi, e della metodologia adottata, coerente con quella utilizzata nelle precedenti RT relative ad analoghi provvedimenti (da ultimo, quella riferita all'articolo 12 del decreto-legge n. 137), la quantificazione degli oneri per prestazioni e contribuzione figurativa è sostanzialmente corretta.

Un chiarimento va comunque fornito in rapporto agli oneri medi orari per contribuzione figurativa correlati ai fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga che nelle tabelle risultano entrambi inferiori di 0,1 euro rispetto ai valori riportati nella parte discorsiva della RT (rispettivamente 3,7 e 3,8 euro invece dei 3,6 e 3,7 euro riportati nelle tabelle della RT).

Si ricorda, comunque, che gli oneri in questione sono configurati in termini di tetto di spesa e che lo stesso è assistito, a garanzia dei saldi, dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettico, del citato limite.

In relazione al gettito correlato al contributo addizionale dovuto dalle imprese, ricorrendo determinate condizioni circa l'andamento del fatturato, la RT non fornisce alcun elemento di valutazione. Si osserva, comunque, che esso risulta in linea, proporzionalmente agli oneri per il sostegno del reddito, a quello quantificato in relazione all'articolo 12 del decreto-legge n. 137, che sembrava leggermente sovrastimato. Considerando che le imprese in questione sono tuttavia in gran parte imprese che hanno effettuato assunzioni negli ultimi mesi, si può presumere che abbiano registrato andamenti del fatturato almeno marginalmente migliori di quelli delle imprese interessate soltanto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 137. Pertanto si

può ritenere mediamente più elevato il contributo addizionale riveniente dalle imprese ora in esame e quindi la quantificazione del gettito del contributo addizionale appare condivisibile.

L'ipotesi di trattamenti integralmente riferibili al 2021 assunta dalla RT non è stata motivata e non è condivisibile. Infatti, allo stato i trattamenti sono previsti fino al 31 gennaio 2021, dunque il periodo di riferimento si estende maggiormente nel 2020 che nel 2021 (46 giorni rispetto a 31). Inoltre, non appare chiaro come sia possibile ascrivere l'intero periodo di 6 settimane a un solo mese (composto di 4,5 settimane, come gennaio). Quanto appena detto ha rilevanti implicazioni circa la tempistica di contabilizzazione degli effetti finanziari della misura, integralmente ascritti al 2021 nel prospetto riepilogativo dei saldi, anche se lo slittamento al 2021 degli effetti d'impatto sulla competenza economica e sulla cassa sembra comunque ragionevole, anche alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi appena trascorsi, per cui la questione assume rilievo principalmente per la competenza finanziaria e quindi sul saldo netto da finanziare.

Non vi sono rilievi da formulare invece in merito ai diversi impatti degli importi sul SNF, da un lato, e sull'indebitamento e il fabbisogno, dall'altro, che rispecchiano le stime correlate alle prestazioni e alla contribuzione figurativa (quest'ultima - come noto - priva di effetti su questi ultimi due saldi).

Nulla da osservare per i profili di copertura specifici del presente articolo, rinviando più in generale alla disamina relativa all'articolo 31.

Articolo 13

(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado)

Il comma 1, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, riconosce alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 riconosce, per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 3 riconosce il beneficio di cui al presente articolo anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il comma 4 riconosce i benefici di cui ai commi da 1 a 3 nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il comma 5, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 6 provvede ai sensi dell'articolo 31 alla copertura dell'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020.

La RT ricorda che nelle regioni definite "Zona rossa" il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

La norma proposta prevede la concessione dell'indennità in esame commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione fino a 12 anni di età;
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati pari a 73,7 euro;
- sono circa 314.300 (classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019).

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a 18 giorni, calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

In relazione al comma 5, la quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute "zone rosse" con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, e sulla durata media nella fruizione del congedo.

Al riguardo, si ritiene condivisibile la metodologia di calcolo adottata, fondata sulla platea di ragazzi per i quali potrebbe essere richiesto il beneficio e sui livelli di adesione nel passato dei lavoratori dipendenti nelle regioni interessate al congedo covid e al bonus baby-sitting, strumenti nel complesso paragonabili a quello previsto con il presente articolo.

Sulla base dei dati indicati che, anche se non puntualmente riscontrati, appaiono ragionevoli e dell'ipotesi di un incremento della platea del 3% per considerare i genitori di figli con disabilità e di una durata media della prestazione di 18 giorni, entrambe sufficientemente prudenziali, la quantificazione degli oneri correlati ai commi 1-3 è sostanzialmente corretta.

Non vi sono rilievi da formulare in ordine al diversificato impatto sui saldi, correlato al fatto che gli oneri per la contribuzione figurativa non rilevano sull'indebitamento netto e il fabbisogno. Sul punto, comunque, atteso che l'onere su tali ultimi due saldi viene contabilizzato per il 2021, si evidenzia che ciò presuppone lo slittamento dell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori all'anno prossimo, anche se riferite al mese di novembre, senza che la norma nulla disponga in tal senso.

Per i profili di copertura, l'onere relativo ai commi 1-3 è configurato dal comma 4 in termini di tetto di spesa, che viene inoltre assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori richieste nel caso di raggiungimento del limite di spesa.

In relazione al comma 5, la RT, pur enunciando i parametri utilizzati, non fornisce elementi che consentano una verifica della quantificazione. Comunque, considerando che l'onere unitario dovrebbe essere maggiore del 60% dell'onere unitario lordo (comprensivo della contribuzione figurativa) di cui ai commi 1-3¹⁷, l'importo stanziato consentirebbe la sostituzione di un numero di dipendenti scolastici pari a circa il 3% della platea sopra indicata. Considerando che tale platea si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti e che i lavoratori del comparto scuola superano il 5% del totale dei lavoratori dipendenti in Italia (e quindi, verosimilmente, anche nelle 4 regioni interessate), l'importo stanziato per la finalità in questione potrebbe rivelarsi

¹⁷ Infatti, fatta 100 la retribuzione giornaliera, mentre per l'insegnante sostituito si sosterrà un onere di 83 (50 a titolo di indennità e 33 come contribuzione figurativa), per il sostituto l'onere complessivo si attesterà a 133 (100 come retribuzione e 33 come contribuzione figurativa), pari al 60% in più. Pertanto, i 2,4 milioni stanziati per le sostituzioni vanno confrontati con i 52,1 milioni di euro stanziati per le indennità, al fine di individuare la platea di lavoratori del mondo della scuola che possono essere sostituiti grazie allo stanziamento, tenendo presente questo fattore (una volta ponderati, è come se i 2,4 milioni di euro stanziati "pesassero" 1,5 milioni, ovvero circa il 3% dello stanziamento di cui al comma 4).

insufficiente, anche se potrebbe incidere un'età media del personale tale da presentare minori ricorrenze di figli nella fascia di età 12-13.

In ogni caso, l'onere è configurato come autorizzazione di spesa e la tipologia dell'intervento consente certamente di contenere gli impegni finanziari entro il limite di spesa previsto.

Articolo 14 **(Bonus baby-sitting)**

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i lavoratori, genitori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (cd. gestione separata) o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto DPCM. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il comma 3 estende l'applicazione delle disposizioni del presente articolo anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il comma 4 esclude il riconoscimento del bonus per le prestazioni rese dai familiari.

Il comma 5 prevede che il bonus sia erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 6 riconosce i benefici di cui ai commi da 1 a 5 nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 31 alla copertura dell'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020.

La RT ricorda che le regioni definite "Zona rossa" di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria e che in esse è stata prevista dal medesimo DPCM la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° e 3° media.

La stima dell'onere del bonus da 1.000 euro è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300, mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid-19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione fino a 12 anni di età;
- sono circa 314.300 (classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Al riguardo, si ritiene condivisibile la metodologia di calcolo adottata, fondata sulla platea di ragazzi per i quali potrebbe essere richiesto il beneficio e sui livelli di adesione nel passato dei lavoratori iscritti alla gestione separata o a quelle speciali dell'Ago nelle regioni interessate al congedo covid e al bonus baby-sitting, strumenti ovviamente paragonabili a quello previsto con il presente articolo. Sulla base dei dati indicati che, anche se non puntualmente riscontrati, appaiono ragionevoli e dell'ipotesi di un incremento della platea del 3% per considerare i genitori di figli con disabilità, sufficientemente prudenziale, la quantificazione degli oneri è corretta.

In merito alla tempistica differenziata degli effetti sui saldi (il 2020 per il SNF e il 2021 per l'indebitamento netto e il fabbisogno), si evidenzia che ciò presuppone lo slittamento dell'erogazione del bonus all'anno prossimo, anche se riferito al mese di novembre, senza che la norma nulla disponga in tal senso.

Si ricorda, comunque, che l'onere è configurato dal comma 6 in termini di tetto di spesa, che viene inoltre assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori richieste nel caso di raggiungimento del limite di spesa.

Articolo 15 **(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

Il comma 1 prevede che al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 afferma che il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

La RT si limita a ribadire che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Art.15	>s	c	0	70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta nella forma di un limite massimo di spesa ed essendo l'onere contenibile nel limite delle risorse stanziato, non ci sono osservazioni.

Articolo 16 **(Rifinanziamento Caf)**

Il comma 1, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, autorizza per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Il comma 2 stabilisce poi che, per le medesime finalità di cui al comma 1, sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82, del decreto-legge n. 34 del 2020, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

La RT, relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90% quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà, dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'INPS a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge n.34 del 2020, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza (erano stati stanziati 966,3 milioni di euro per l'anno 2020).

Inoltre, viene autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto indicato l'ammontare delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 che potranno aggiungersi ai 5 milioni di euro stanziati dal comma 1. Si ricorda che già il recente articolo 14, comma 4 del DL 137/2020, in corso di conversione¹⁸, ha previsto di attingere alla medesima autorizzazione di spesa per un importo pari a 452 milioni di euro per il 2020. In tale occasione la RT stimava un residuo non speso di 468,3 milioni di euro. Vi sarebbero dunque circa 16 milioni di euro disponibili che verrebbero destinate ai CAF. In ordine a tale ricostruzione sarebbe opportuna una conferma.

Appare poi evidente dalle modalità di contabilizzazione dello stanziamento sui 3 saldi che l'erogazione delle somme di cui al comma 1 da parte dell'INPS in favore dei CAF avverrà nel 2021. Sul punto, andrebbe escluso che il differimento dell'erogazione dei 5 milioni in questione di almeno un paio di mesi non comprometta comunque la funzionalità dei CAF, proprio al fine di scongiurare il pericolo che ha indotto all'approvazione della stessa norma in esame.

¹⁸ Cfr. A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e Nota di lettura del Servizio Bilancio [n. 177](#).

Si rileva poi che l'esaurimento delle risorse a partire dal 10 novembre 2020 circa non sembra pienamente coerente con l'asserzione recata dalla RT in ordine al raggiungimento già a metà luglio del 90% delle dichiarazioni registrate nell'intero 2019, anche se può presumersi che i soggetti percettori di una delle varie provvidenze legate all'ISEE previste per l'emergenza covid-19 abbiano già indicato l'ISEE nei mesi trascorsi e che quindi il numero di nuove dichiarazioni presenti un andamento decrescente nell'ultima parte dell'anno. Si segnala, comunque, che nel 2019, in relazione all'attività di presentazione delle dichiarazioni ai fini ISEE, l'INPS ha erogato ai CAF 128 milioni di euro¹⁹, il che, assumendo una distribuzione lineare degli oneri correlati, induce a stimare oneri mensili per circa 10,5 milioni di euro. Tale importo, considerando che la necessità di risorse aggiuntive riguarderebbe oltre un mese e mezzo di attività dei CAF, indurrebbe a ritenere non sufficiente lo stanziamento aggiuntivo previsto dal presente articolo (compreso fra un minimo di 5 e un massimo di 10 milioni di euro), anche se la destinazione di ulteriori risorse non quantificate potrebbe facilitare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Articolo 17
(Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

Il comma 1 sostituisce con i seguenti gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008:

ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì

¹⁹ V. INPS, Rendiconto 2019, Tomo I, pagina 634.

Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì

15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì
--	--------------	--------------	----

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”;

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì

Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.

La RT afferma che la sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'articolo 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché

vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3), le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni circa l'ammontare, almeno in linea di massima, delle spese aggiuntive previste rispetto a quelle complessive già appostate e, soprattutto, le concrete modalità con le quali si intende garantire l'invarianza di oneri, considerando le tipologie degli interventi correlati a tali spese (verosimilmente sostenute per prodotti e materiali di varia natura), che non sembrano rientrare nel novero di quelle più agevolmente sostenibili a valere sulle risorse già disponibili (come, ad esempio, quelle che richiedono essenzialmente soltanto un maggiore impegno del personale impiegato), senza pregiudicare altre forniture o la loro qualità.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 42-bis, del D.L. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020)

Il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, novellando il comma 1 dell'articolo 42-bis del D.L. n. 104 del 2020, agevola i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa disponendo il versamento del 40 % dell'importo dovuto (in luogo del pagamento del 100% disposto dalla legislazione previgente) dei tributi, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e contributi²⁰ in scadenza entro il 21 dicembre 2020 nonché, estendendo in tal modo l'agevolazione, anche a quelli scaduti nelle annualità 2018 e 2019²¹. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione per il 50% dei versamenti sospesi²².

Il comma 1, lettera b), aggiungendo il comma 1-bis al citato articolo 42-bis del D.L. n. 104 del 2020, dispone che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea in materia di "aiuti *de minimis*"²³. Coloro che intendano avvalersi dell'agevolazione dovranno comunicarlo all'Agenzia delle entrate con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia da emanarsi entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto-legge.

²⁰ Contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

²¹ Si ricorda che la disciplina previgente si limitava a rinviare al 21 dicembre la scadenza dei versamenti dovuti ai predetti titoli.

²² Ai sensi degli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34 del 2020.

²³ Nello specifico si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 2 quantifica gli oneri pari a 14,8 mln di euro per l'anno 2020, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto.

La RT evidenzia che il comma 1, lett. a), della norma in esame modifica l'articolo 42-*bis* del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 siano effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del *de minimis* previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, stima:

- a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, per 2,5 milioni di euro; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una perdita di 1,5 milioni di euro.
- b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a 9,9 milioni di euro nel 2020.

In relazione ai versamenti contributivi stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro.

Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per 14,8 milioni di euro nel 2020.

Conclude sottolineando che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31 recante le disposizioni di copertura finanziaria.

Al riguardo si dà riscontro che la stima dell'onere si basa sui dati forniti nella RT annessa al citato articolo 42-*bis* del D.L. n. 104 del 2020, rapportandoli alla percentuale di versamento nella misura del 40%²⁴ previsto dalla disposizione in commento ed escludendo, opportunamente, i versamenti a titolo di IVA che pertanto, si deduce, dovranno essere effettuati per il totale entro il 21 dicembre 2020 oppure a rate per il 50% dei versamenti sospesi, fino ad un massimo di 24 rate mensili. In merito all'ammontare dell'IVA che non è beneficiata dalla disposizione in commento si rileva che la RT non fornisce dati che consentano di verificarne l'importo che invece

²⁴ Si rappresenta che avuto riguardo al tenore letterale della disposizione agevolativa in commento, la norma, nell'indicare l'importo dovuto "nel limite del 40%" potrebbe essere letta come se introducesse un tetto massimo di versamento e non anche una percentuale fissa di parziale pagamento dei tributi e contributi in parola. Sul punto, si suggerisce una più puntuale formulazione della norma al fine di evitare eventuali incertezze applicative.

può determinarsi solo per differenza²⁵ rispetto all'ammontare complessivo così come indicato nella originaria RT annessa al ricordato articolo 42-*bis* del D.L. n. 104 del 2020.

La RT quindi sembra stimare la perdita con riferimento ai versamenti tributari da riscuotere nell'anno 2020, ai versamenti dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017²⁶ ed ai versamenti contributivi dovuti nell'anno 2020. Ciò detto si rappresenta che una delle novelle riguarda l'estensione del versamento parziale anche ai tributi e contributi scaduti nelle annualità 2018 e 2019; per la stima di questi ultimi la RT non riporta alcun dato lasciando ad intendere che per la definizione agevolata di tali anni non si sia proceduto ad una quantificazione specifica. Si chiedono, nel merito, degli approfondimenti al fine di escludere possibili sottostime dell'onere.

Articolo 19

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

Il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 18/2020²⁷. concernente il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL a fronte dell'emergenza sanitaria in atto.

Il comma 2 stabilisce che al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 20.000.000

²⁵ Con riferimento alle entrate tributarie l'ammontare dell'IVA si deduce pari a: 4mln - 2,5 = 1,5 mln di euro; con riferimento alla sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, si evince che l'importo IVA da riscuotere è pari a 15 mln - 14 mln = 1 mln di euro.

²⁶ Si rammenta che la sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, fu disciplinata originariamente con l'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, prorogata da principio con il comma 44 dell'articolo 23 del D.L. 06/07/2011, n. 98, poi più volte reiterata fino all'ultima ulteriore proroga contenuta nel ricordato articolo 42-*bis* del D.L. n. 104 del 2020 che qui si modifica.

²⁷ La norma ha autorizzato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 14 del 2020, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
Totale annuale			20.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Art.19	>s	c		20				20					20		
=	>e	t/c						9,7					9,7		

Al riguardo, ribadendo le osservazioni già formulate a suo tempo²⁸, va nuovamente osservato che la copertura di nuovi oneri a valere del bilancio dell'Istituto non appare a rigore una corretta modalità di copertura, posto che ovviamente gli stanziamenti previsti in bilancio dovrebbero essere calibrati su altre e precedenti esigenze.

Nello specifico, si tratta dei rapporti in convenzione con medici specialistici ambulatoriali, per cui andrebbe dimostrato che il fabbisogno per tali rapporti previsto ai sensi della legislazione vigente per il 2021, possa conseguentemente ridursi al fine di creare la disponibilità necessaria al finanziamento degli incarichi temporanei che vengono prorogati con la norma in esame.

²⁸ Nota di Lettura n. 135, pagina 12.

Sul punto, si rammenta l'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono il sostenimento di maggiori oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato, le stesse debbano nel contempo indicare le risorse a valere dei loro bilanci attraverso cui tali enti potranno farvi fronte.

Articolo 20

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per erogazione assegno ordinario Covid-19)

Il comma 1 autorizza i Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

La RT ribadisce che la norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma Temp e FSBA - di utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020 a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 6 novembre 2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.M. del 15 ottobre 2020, prot. n. 17 del 16 ottobre 2020, pari a complessivi 1,2 miliardi di euro, anche per le erogazioni anteriori al 13 luglio 2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, atteso che evidentemente le risorse relative alle erogazioni fino al 12 luglio 2020 si sono rivelate insufficienti, tanto da richiedere il presente utilizzo delle somme stanziare per il periodo successivo, andrebbe innanzitutto chiarito l'ammontare delle risorse complessive dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020 che saranno appunto destinate alla copertura delle erogazioni fino al 12 luglio 2020. Ciò appurato, appare comunque necessaria una conferma della congruità delle risorse rimanenti nello stanziamento appena indicato rispetto alle sue originarie finalità, il che suggerirebbe che, a fronte di una sottostima dell'onere fino al 12 luglio 2020, si registrerebbe, viceversa, una sovrastima dello stesso per il periodo successivo.

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 21

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Il comma 2 riconosce l'esonero nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 abroga l'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

La RT afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

- 1) dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO contenuti nell'allegato 3;
- 2) dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
- 3) dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
- 4) dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali sono pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022 che tuttavia, in via cautelativa, non sono state considerate.

Al riguardo, si prende atto che la RT ha estratto dei dati amministrativi che tuttavia non vengono forniti e in relazione ai quali non si dispone di elementi di riscontro. Comunque, come già osservato in relazione all'articolo 16 del decreto-legge n. 137, i valori riportati appaiono sostanzialmente coerenti con l'ammontare annuale degli oneri sociali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo (pari a 1.743 milioni di euro per il

2019²⁹) e dei contributi della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (pari a 1.273 milioni di euro per il 2019³⁰), ai quali va aggiunto il gettito contributivo riveniente dai circa 40.000 imprenditori agricoli professionali, anche se si registra un onere complessivo inferiore di circa 17 milioni di euro rispetto all'analogha misura per il mese di novembre prevista dal citato articolo 16. Atteso che i dati sono direttamente desunti dagli archivi amministrativi, si può presumere che tale differenza sia la stessa registrata nel 2019 e che dipenda da un fisiologico calo dell'attività agricola a dicembre rispetto a novembre. Va comunque rilevato che, stante la situazione epidemiologica ed economica complessiva, il valore dei contributi teoricamente dovuti per il mese di dicembre 2020 potrebbe verosimilmente risultare inferiore a quello relativo all'omologo periodo del 2019, per cui l'onere risulterebbe sovrastimato.

Nulla da rilevare in merito alla quota di copertura garantita dall'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 22 **(Quarta gamma)**

La norma nel sostituire l'articolo 58-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, modifica la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Viene confermato lo stanziamento complessivo nella misura complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2020, disponendo che nel caso di superamento del predetto limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Si conferma il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e la tipologia di copertura finanziaria già prevista a legislazione vigente.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-*bis*, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Al riguardo, pur se la norma conferma lo stanziamento già previsto a legislazione vigente, al fine di chiarire la praticabilità della norma per le nuove finalizzazioni, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa la piena disponibilità delle risorse per

²⁹ V. INPS, Rendiconto 2019, Tomo III, pagina 17.

³⁰ V. INPS, Rendiconto 2019, Tomo II, pagina 155.

le nuove misure, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante eventualmente perfezionatosi nel periodo di vigenza dell'articolo 58-*bis* ora oggetto di modifiche.

Si osserva infatti che mentre la versione precedente della norma faceva riferimento solo ai prodotti di "quarta gamma", la nuova versione allarga la platea dei destinatari includendo anche la "prima gamma evoluta". Andrebbe quindi assicurato che il fondo, che non è stato aumentato, sia sufficiente a perseguire le finalità per cui è istituito.

Posto che si prevede la possibilità di revoca dei contributi, andrebbe assicurato che il Ministero delle politiche agricole sia in grado di effettuare i necessari controlli avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

I comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Il comma 2 stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 137/2020.

Il comma 3 dispone che alla deliberazione la corte di appello procede mediante collegamenti da remoto con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

Il comma 4 afferma che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 prevede che in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT certifica che le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma

consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La proposta normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La modifica introdotta s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

La RT evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il portale telematico dei procedimenti giudiziari risulti già pienamente operativo anche presso le Corti d'Appello e che le nuove modalità di cura degli atti processuali non siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che già ad oggi tale modalità si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione in corso, per cui si registra tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, e che le attività stesse risultano ormai essere state garantite attraverso il ricorso a tali modalità nell'ambito della nuova fase emergenziale³¹, nel quadro delle sole risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 24

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

Il comma 2 stabilisce che nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi

³¹ A tale proposito, si segnalano i recenti provvedimenti a firma del Direttore generale per "I sistemi informativi automatizzati" del Dipartimento della giustizia, del personale e dei servizi del ministero, del 2, 4 e 9 novembre 2020, aventi rispettivamente ad oggetto la comunicazione degli "strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari" e "i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali"; "le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica"; "l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio degli atti"

avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

Il comma 3 afferma che nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che il decorso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 109/2006 concernenti i termini per l'attivazione dell'azione disciplinare verso i magistrati, è sospeso durante il tempo in cui il medesimo procedimento è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

La RT evidenzia che le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Poi, precisa che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Ad ogni modo, assicura che, stante la natura procedurale della norma, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto certifica che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rappresenta, infine, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Sul comma 4, certifica che la norma prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. La disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in rassegna, nulla da osservare.

Articolo 25

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali nazionali degli ordini professionali)

L'articolo 25 estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche. Il comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge c.d. rilancio (d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020, termine finora previsto per lo svolgimento mediante videoconferenza.

Il comma 2 dispone che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

Il comma 3 prevede che il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

Il comma 4 prevede che nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento

alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

Il comma 5 stabilisce che fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

La RT conferma che la proposta normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta nell'attuale gestione emergenziale, stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate, realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sui restanti commi, ribadisce che il dispositivo interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma

assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni.

La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Al riguardo, sul comma 1, ribadendo le riflessioni già formulate a suo tempo³², pur considerando quanto affermato dalla RT, andrebbero richiesti i dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste, si possa effettivamente provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Sui restanti commi non ci sono osservazioni, non rientrando gli ordini e collegi professionali nell'ambito delle PA ai fini di consolidamento dei dati di contabilità nazionale.

Articolo 26 ***(Differimento entrata in vigore class-action)***

L'articolo 26 differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.

La RT ribadisce che l'intervento normativo intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).

Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole “diciannove mesi” con quelle “venticinque mesi”, intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Afferma che tale proroga si rende necessaria al fine di consentire al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

³² Nota di Lettura n. 161, Volume II, pagina 263-264.

Certifica che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale.

Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 27

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La norma amplia di un mese il periodo temporale (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) entro il quale può essere utilizzato il Fondo istituito dall'art. 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Di conseguenza, la dotazione del predetto fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

Con decreto ministeriale vengono definite le quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale in esame, nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti 11 agosto 2020, n. 340.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 300 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200 del Dl n. 34/2020		300			300			300	

Al riguardo, atteso che la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è destinata ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 per due distinte finalità di cui una prevista nel medesimo articolo (compensare la riduzione dei ricavi

delle aziende del TPL) e l'altra prevista all'articolo 215 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 (emissione di voucher o prolungamento dell'abbonamento), andrebbe confermato che anche tale ultima misura rientri tra quelle oggetto di finanziamento per l'anno 2021. A tal fine, si segnala che la norma non specifica la quota parte delle risorse da destinare alle finalità recate dall'articolo 200 e a quelle relative all'articolo 215 e se per quest'ultimo eventualmente la copertura degli oneri è attivabile in misura residuale. Appare dunque necessario, anche alla luce delle ulteriori finalizzazioni previste dalla presente disposizione, che il Governo fornisca maggiori informazioni al fine di chiarire il funzionamento del Fondo e la modalità di utilizzo delle relative risorse.

Articolo 28 ***(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)***

Il comma 1, ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 137 del 2020, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Il comma 2 incrementa il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 137 del 2020 (124 milioni di euro nel 2020) degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020.

La RT ribadisce che la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non si è potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 17, commi 1-3, del decreto legge n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno, che si è attestata a circa 146.000 unità.

La RT afferma che il comma 2 si rende necessario per autorizzare Sport e Salute s.p.a. ad utilizzare gli eventuali residui inutilizzati dei precedenti trasferimenti di risorse per l'erogazione dell'indennità riferita al mese di novembre 2020.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato.

Al riguardo, anche se si ricorda che gli oneri in esame sono configurati dalle precedenti disposizioni di cui ai citati decreti-legge in termini di limite di spesa, si osserva che considerare automaticamente come cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati, amplia l'ambito di applicazione della previgente normativa (comma 5

dell'articolo 17 del decreto-legge n. 137 del 2020, che stabiliva l'omologa data al 31 maggio 2020) e potrebbe determinare un aumento della platea dei soggetti beneficiari. Non appare, infatti, automatico il ripresentarsi anche in relazione a tale norma interpretativa dell'asserita mancanza di effetti ampliativi registrata per la precedente norma interpretativa. Anche in assenza di immediati riverberi sulla finanza pubblica, ciò potrebbe in prospettiva determinare aspettative di maggiori finanziamenti per eventuali, analoghe misure. Nulla da osservare in relazione al comma 2.

Articolo 29

(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

L'articolo prevede che le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge n. 34/2020 (30 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, già denominato "Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche" che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche».

La RT riferisce che il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 218-bis ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l’art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall’art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, pari a € 30 milioni e le risorse di cui all’art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, pari a € 50 milioni, siano destinate unitariamente al sostegno delle

associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica stesse determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine si prevede che le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

La disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risorse già stanziare per le medesime finalità dall'art. 218-*bis* del DL. 19 maggio 2020, n. 34, e dall'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, posto che gli effetti della norma si iscrivono comunque nell'ambito dei tendenziali di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 30

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La norma aggiunge il comma 16-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento previste dalla normativa vigente. In particolare, si prevede che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.

Viene, infine, stabilito che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute e che i dati sulla base dei quali è data adottata l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020 sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che agli obblighi di pubblicità e trasparenza recati dalla norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Circa l'individuazione con ordinanza del Ministro della salute di una o più regioni nei cui territori si manifesta un elevato rischio epidemiologico e per i connessi risvolti onerosi si rinvia a quanto osservato all'articolo 8 del presente provvedimento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
- alla lettera b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili EELL, Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- alla lettera c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili non aventi effetti in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
- alla lettera d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020 relativo alla Cassa integrazione ordinaria e quella in deroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 104/2020;
- alla lettera e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

- alla lettera f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- alla lettera g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate al finanziamento delle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;
- alla lettera h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137;
- alla lettera i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 e del presente decreto.

Il comma 3 prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il comma 4 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. È altresì previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT ribadisce che l'articolo reca le disposizioni finanziarie contenute nel presente decreto-legge. Sul comma 1, sottolinea che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, ivi confermando le autorizzazioni di spesa indicate dalla norma, che vengono conseguentemente ridotte.

Per quanto riguarda la lettera a), ovvero la riduzione dell'autorizzazione per indennità a lavori stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo, afferma che sono presenti economie per il minor ricorso agli interventi.

Sulla lettera b), recante riduzione del fondo liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili EELL, Regioni e Province autonome, afferma che il fondo presenta le necessarie disponibilità.

Sulla lettera c), recante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili non aventi effetti in termini di indebitamento netto, afferma che il fondo presenta le necessarie disponibilità.

Parimenti, sulla lettera d) di riduzione delle autorizzazioni di spesa per interventi di integrazione salariale, afferma che presentano le necessarie disponibilità.

Sulla lettera e) afferma che le somme derivanti dalle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per l'importo previsto definitivamente all'erario.

Sulle lettere f) e g), afferma che si tratta di economie accertate.

Sulla lettera h), afferma che il FISPE reca le necessarie disponibilità.

Sulla lettera i) si limita a descrivere la norma.

Sul comma 2, ribadisce che la norma prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.

Con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza Covid.

Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di NadeF 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Evidenzia, sul comma 3, che ivi si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

In merito al comma 4, si certifica che ivi si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori sull'articolo 31:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Let. a)	<S	C	-160			-160			-160		
Let. b)	<S	K	-1.200			-1.200			0		
Let. c)	<S	K	-200			-200			0		
Let. d)	<S	C	-532			-532			-532		
Let. d)	<S	C	-298			0			0		
Let. e)	>E	Ext	50								
Let. e)	<S	C				-50			-50		
Let. f)	<S	C	-100			-100			-100		
Let. g)	<S	C	-30			-30			-30		
Let. h)	<S	C		-230			-230			-230	

Il prospetto espone poi i seguenti effetti complessivi, evidenziando una copertura su "Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020":

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE ENTRATE	-524,6	562,7	-1,0	-956,2	578,6	-1,0	-956,2	578,6	-1,0
TOTALE SPESE	-525,8	548,9	-1,0	-708,4	577,2	-1,0	691,6	577,2	-1,0
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	1,2	13,8	0,0	-247,8	1,4	0,0	-1.647,8	1,4	0,0
Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020				250,0			1.650,0		

Al riguardo, va premesso che la riduzione delle autorizzazioni di spesa deve completarsi con la verifica delle disponibilità in conto competenza rinvenibili a valere dei singoli capitoli corrispondenti iscritti nel bilancio dello stato, in misura perlomeno pari agli effetti di riduzione che si vengono a realizzare.

Sul punto, entrando quindi nel merito delle singole coperture previste, si evidenzia che riguardo alla formale riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata, per il 2020, dalla lettera a), inerente la autorizzazione di spesa relativa alla nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all'articolo 9, comma 9, del dl 104/2020- per cui è stato previsto lo stanziamento di 680 milioni di euro per il 2020 - non essendo ancora disponibile il Decreto di variazione sul sito del Dipartimento della R.G.S., andrebbe richiesta conferma circa le effettive disponibilità esistenti in bilancio a valere del capitolo interessato, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, fornendo indicazione del capitolo di riferimento, nonché ragguagli in merito al criterio di accertamento delle medesime disponibilità, se le stesse siano state rilevate a bilancio, ovvero siano emerse

all'esito del monitoraggio della spesa effettuato a cura dell'INPS, in relazione a risorse già trasferite al medesimo ente³³. Nel qual caso, a rigore, le disponibilità andrebbero riversate all'entrata per essere assegnate alle nuove finalità di spesa.

Va comunque osservato che per effetto della riduzione operata dalla lettera a) l'autorizzazione di spesa scende da 680 milioni di euro a 520 milioni di euro, mentre per il rifinanziamento della stessa misura operato dall'articolo 15 del DL 137/2020 sono stati autorizzati 550 milioni di euro di spesa. La riduzione qui disposta farebbe scendere quindi il totale delle risorse ad un livello inferiore rispetto a quanto era stato stimato come necessario per rifinanziare tali interventi soltanto due settimane prima dell'adozione del presente decreto. Sebbene sia da riconoscere che la RT allegata al DL n. 137 aveva formulato ipotesi ampiamente prudenziali e che quindi potrebbero aver determinato una sovrastima degli oneri, la circostanza merita un chiarimento³⁴.

Quanto poi alla copertura indicata alla lettera b), ovvero disposta sempre per il 2020 a carico del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 115 del dl 34/2020, verificato il capitolo corrispondente (capitolo 7395 dello stato di previsione del MEF), e l'esistenza della relativa disponibilità³⁵, nulla da osservare. Ad ogni modo, si rileva che trattasi di risorse contabilmente classificate ai sensi legislazione vigente come in conto capitale, circostanza che a rigore non consentirebbe la riduzione a copertura di maggiori spese correnti.

Circa la copertura riportata alla lettera c), ossia la quota di oneri per il 2020 che è posta a carico della riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, verificata l'esistenza della disponibilità di competenza necessarie a valere del capitolo 7792 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze³⁶, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si segnala che trattasi di stanziamento in conto capitale che a rigore di normativa contabile vigente non potrebbe essere destinato alla compensazione di nuovi e maggiori oneri di spesa di parte corrente.

Sulla copertura indicata alla lettera d), ovvero a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del dl 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11, del dl

³³ In proposito, va rilevato che il comma 7 del citato articolo 9, riconoscendo infatti l'INPS quale soggetto erogatore, assegnava al medesimo anche il compito di monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora trattasi di disponibilità relative a risorse già affluite all'INPS dal bilancio, ne andrebbe previsto il versamento in entrata e la riassegnazione alla nuova finalità di spesa.

³⁴ La RT allegata al DL n. 137, all'articolo 15 aveva ipotizzato l'accoglimento totale delle domande presentate dai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali per i quali non erano disponibili dati sull'accoglimento delle domande (le domande di tale settore ammontavano a ¼ di quelle totali); inoltre era stato ipotizzato un recupero parziale delle domande già respinte.

³⁵ La disponibilità di competenza sui n. 2 piani gestionali era al 5 novembre scorso di 9.700 milioni di euro circa. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione con dati al 5 novembre 2020, sul sito internet del dicastero.

³⁶ La disponibilità di competenza sull'unico piano gestionale era al 5 novembre di 219 milioni di euro. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, doc. cit. interrogazione con dati al 5 novembre 2020, sul sito internet del dicastero

104/2020, entrambe concernenti gli stanziamenti aggiuntivi disposti per la cassa integrazione ordinaria nel corrente anno 2020, proceduto alla individuazione dei capitoli interessati attraverso il relativo Decreto di variazione al bilanci - tutti di nuova istituzione - iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro relativamente al citato decreto legge, e verificato che gli stessi presentano ancora disponibilità di competenza³⁷ per un ammontare adeguato a fine assicurare la riduzione a copertura disposta con la norma in esame, non ci sono osservazioni.

In rapporto alle lettere a) e d), recanti risorse utilizzate a copertura nella misura complessiva di 990 milioni di euro, si evidenzia che la disponibilità di tale, cospicuo importo andrebbe confermata anche in relazione all'asserzione contenuta nel DPB 2021³⁸ circa risparmi per i trattamenti di integrazione al reddito pari a 3 miliardi di euro nel 2020 rispetto alle previsioni di spesa (sulle quali sono stati calibrati gli stanziamenti) e alle disposizioni recate dagli articoli 11 e 34, comma 3, lettere b) e c), del DL n.137 che già disponevano l'utilizzo di cospicui importi a valere di tali trattamenti³⁹. Appare quindi necessario un chiarimento in merito all'effettivo, complessivo ammontare di risorse stanziato per gli ammortizzatori sociali che genereranno risparmi - anche in via prospettica - nel presente anno.

Circa poi la copertura indicata alla lettera e), concernente poi l'acquisizione definitiva in entrata delle somme derivanti dalle sanzioni comminate dall'AGCM e, ai sensi della legislazione vigente, destinate in massima parte alla copertura di spese per la tutela del consumatore, verificate le previsioni iscritte nel bilancio ai sensi della legislazione vigente, andrebbe confermato la somma destinata al miglioramento dei saldi contabilizzata per 50 milioni di euro per l'esercizio 2020 corrisponda all'importo effettivamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, posto che anche dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, sono previste entrate per un livello inferiore⁴⁰.

Sulla copertura indicata alla lettera f), ivi trattandosi del generico richiamo da parte della norma ai fondi già stanziati in bilancio per il 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativamente all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, andrebbero indicate le coordinate contabili del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la lettera f) andrebbe riformulata mediante indicazione delle precedenti autorizzazioni

³⁷ Trattasi, in particolare, dei capitoli di nuova istituzione nn.2319 (n.2 piani gestionali, disponibilità di competenza 12,3 mld di euro),2419 (disponibilità di competenza 1,9 mld) e 2719 (disponibilità di competenza su n. 9 piani gestionali pari a circa 800 milioni di euro). Si evidenzia che in relazione al DL 104/2020 il relativo decreto di variazione non è ancora pubblicato sul sito della R.G.S.

³⁸ Cfr. Documento programmatico di bilancio 2021, pagina 6: "Infine, sulla base degli ultimi elementi disponibili, di fonte INPS, circa l'effettivo utilizzo relativo alle misure di integrazione salariale, si riscontra per l'anno corrente un minor utilizzo di tali risorse per circa 3.000 milioni rispetto alle valutazioni contenute nella Nadeff. Dette risorse verranno utilizzate nell'anno 2021".

³⁹ L'articolo 34, comma 3, alle lettere b) e c) già utilizzava 3.000 milioni di euro; l'articolo 11 consentiva il mantenimento come residui di 3.588,4 milioni andando così a finanziare la proroga delle misure di integrazione salariale prevista dal successivo articolo 12.

⁴⁰ Il capitolo interessato è il 3592 (p.g. 14) dello stato di previsione dell'entrata e, a legislazione vigente, anche dopo l'assestamento, reca una previsione di entrata di 33 milioni di euro.

legislative di spesa che si riducono. In assenza di precisazioni, è stato possibile verificare una disponibilità di competenza a valere del citato settore al 5 novembre scorso di appena 25 milioni di euro⁴¹.

Quanto alla copertura indicata alla lettera g), ivi trattandosi della autorizzazione di spesa relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, andrebbe richiesto ai fini della verifica della disponibilità il capitolo specificamente interessato iscritto dello stato di previsione del Ministero del lavoro nel bilancio 2020.

Sulla lettera h), posto che la copertura ivi disposta per l'anno 2021 a valere del FISPE iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio 2020/2022 è confermata dalla verifica della relativa disponibilità di competenza nello stanziamento per il medesimo anno⁴², nulla da osservare.

Infine, in merito alla copertura indicata dalla norma alla lettera i), disposta per un importo pari a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, ed operante attraverso l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11, nulla da osservare, verificata l'esattezza della somma.

Va però segnalato che secondo quanto esposto dal prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, il provvedimento in esame presenterebbe un'insufficiente copertura su fabbisogno e indebitamento netto per il 2020 cui si fa fronte mediante: "Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020", con valori pari a 250 milioni per il fabbisogno e 1.650 milioni per l'indebitamento netto.

In proposito, riprendendo in parte considerazioni già formulate di recente, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 137/2020 (cd. Ristori "Uno"), si evidenzia innanzitutto la insufficiente trasparenza di tale passaggio, di cui la relazione tecnica non fornisce elementi se non generici riferimenti a interventi effettuati in maggio ed agosto.

Sul punto, si segnala che i citati risparmi contribuiscono a garantire la formale copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per cui si osserva che tale modalità di copertura non risponde ai criteri tassativi previsti dalla legge di contabilità.

A rigore, andrebbe disposta la formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, come l'articolo in esame già prevede per altre coperture

⁴¹ Tale residua disponibilità di competenza sugli undici piani gestionali del capitolo 2351 (spese per i servizi di accoglienza degli stranieri) dello stato di previsione del ministero dell'interno al 5 novembre scorso, risulterebbe a fronte di uno stanziamento definitivo di 1.180 milioni di euro circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, doc. cit. interrogazione con dati al 5 novembre 2020, doc. cit. sul sito internet del dicastero.

⁴² Il capitolo interessato è il 3075 che il bilancio 2020/2022 reca uno stanziamento di 359 milioni di euro per il 2021

distinguendo tra i tre saldi, non potendosi ritenere sufficiente l'evidenziazione del prospetto riepilogativo.

Si ricorda poi che il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità precisa che la relazione tecnica, ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. Nel caso in esame come detto la relazione tecnica non fornisce dati su tali risparmi, per cui sarebbe necessaria un'integrazione contenente dati puntuali sulle disponibilità in esame corredati dei criteri di quantificazione o accertamento.

In relazione alla revisione al 10,8% del PIL della stima dell'indebitamento netto per il 2020, va detto che l'indicazione di tali stime è propria di altri strumenti, diversi da quelli di un decreto-legge.

In tal senso, alla luce dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge di contabilità, in sede di esame di provvedimenti legislativi, la RT dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio anche in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa (e relative coperture) comportano rispetto agli aggregati tendenziali di finanza pubblica, coerenti con i saldi di bilancio previsti a legislazione vigente, intesi sia come in termini di competenza finanziaria, che in termini di fabbisogno del settore pubblico e di Indebitamento netto, riferito all'intero comparto della PA, secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010).

Ciò detto, s'intende, con riferimento ai soli valori assoluti dei saldi tendenziali, senza porre alcun riferimento agli indicatori percentuali inerenti alla loro coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la cui sede propria è quella dell'esame degli atti della programmazione (DEF e NADEF ed eccezionalmente Relazioni di autorizzazione a maggior indebitamento) e non nella sede propriamente legislativa di approvazione di nuove norme.

Ne segue che l'andamento dei flussi finanziari relativi alla gestione del bilancio e la loro coerenza con i saldi programmatici - in miglioramento o peggioramento rispetto agli obiettivi previsti - dovrebbe emergere solo in sede di esame della manovra o della legge di assestamento, rappresentando queste le sedi specificamente deputate, ai sensi della legge di contabilità, al fine di certificare il miglioramento/peggioramento delle previsioni finanziarie tendenziali, rispetto agli andamenti gestionali.

In relazione al monitoraggio, di cui al comma 2, va detto che la disposizione rinvia a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità per cui il Ministero dell'economia assumerà le occorrenti iniziative legislative allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica⁴³.

⁴³ Nulla da osservare quindi, trattandosi di un rinvio alla legge di contabilità che già prevede al comma 12 del medesimo articolo il monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine

Sul comma 4 andrebbero richiesti elementi di conferma circa la piena neutralità della norma che prevede la possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre all'occorrenza anticipazioni di tesoreria, in riferimento alle misure straordinarie previste dal provvedimento in esame. In particolare, tali rassicurazioni andrebbero richieste nel senso che la citata facoltà risulti comunque compatibile con il fabbisogno del settore statale che è da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, e che il rischio di effetti in conto maggiori oneri per interessi non previsti, relativamente al maggiore collocamento di titoli sul mercato ipotizzabile rispetto a quanto già previsto, possa ritenersi assorbito dalla spesa per interessi nel complesso già prevista ai sensi della legislazione vigente.

di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Si valuti però l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri, di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)
A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- " [Nota di lettura n. 172](#)
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101-bis**)
- " [Nota di lettura n. 173](#)
Schema di decreto ministeriale recante compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto" (**Atto del Governo n. 198**)
- " [Nota breve n. 18](#)
Documento programmatico di bilancio 2021
- " [Nota di lettura n. 174](#)
A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 175](#)
A.S. 1571: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 176](#)
A.S. 1982: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 19](#)
Misure per l'emergenza Covid-19: "scostamenti" di bilancio autorizzati e destinazione delle risorse
- " [Documento di base n. 59](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2020-2022
- Nov 2020 [Nota di lettura n. 177](#)
A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Nota breve n. 19](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea